

R.G.N. (omissis) -

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di (omissis) -
GIUDICE DEL LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott., a seguito dell'udienza del 15/11/2023 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale
nella causa civile di I Grado promossa da:

DI STEFANO VALERIO, nato a Bergisch-Gladbach (Germania) il 02/03/1964, c.f. DSTVLR64C02Z112L, e residente a Roseto degli Abruzzi (Te) in via Lombardia 32, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Avolio del foro di Teramo, c.f. VLALRA85E46G337W, pec: laura.avolio@pec-avvocatiteramo.it, tel. e fax n. 085/8941392, con studio a Roseto degli Abruzzi (Te) in Via Adriatica n. 27, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito a Roseto degli Abruzzi (Te) in Via Adriatica n. 27

RICORRENTE

Contro

Ministero (omissis) - e per l'Ufficio (omissis) -, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott. (omissis) - che si domicilia presso la sede in (omissis) - ;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

PARTE RICORRENTE:

“- in via principale, annullare / dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi i decreti di assenza ingiustificata n. prot. 6621 del 6622 e 6725 del 23/05/2023 comunicati il 25/05/2023 nonchè gli atti agli stessi prodromici e consequenziali, con tutti gli effetti a ciò conseguenti;

- per l'effetto, condannare l'Amministrazione (omissis) alla restituzione delle somme decurtate dalla retribuzione del ricorrente con i predetti decreti per l'importo di Euro 285,00 o della diversa somma accertata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta sino al saldo effettivo;

- nonché, per l'effetto, condannare l'Amministrazione (omissis) al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti (moralì, all'immagine e alla privacy) al (omissis) Valerio Di Stefano, da calcolarsi in via equitativa;

• condannare, infine, le resistenti alla refusione delle spese del presente giudizio, nella misura ritenuta di Giustizia, oltre iva e cpa come per legge.”

PARTE RESISTENTE:

“1) In via di principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso formulato da parte attrice, poiché infondato in fatto e in diritto;

- 2) Accertare la legittimità dei decreti prot. nn. 6621, 6622 e 6725 del 23.05.2023 a firma del Dirigente (omissis) - in quanto conformi alla normativa vigente;
- 3) Rigettare la richiesta di parte ricorrente concernente la restituzione delle somme decurtate dalla retribuzione con i Decreti suindicati, alla luce delle legittimità degli stessi;
- 4) Ulteriormente, rigettare la richiesta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, avanzata da parte ricorrente, per le ragioni esposte nel presente scritto difensivo;
- 5) Condannare il ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. del c.p.c., relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.5.2023 Valerio Di Stefano, (omissis) - in servizio presso (omissis) - , ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità dei decreti di assenza ingiustificata n. prot. 6621 del 6622 e 6725 del 23/05/2023 comunicati in data 25/05/2023, sottesi a rispettive domande di permesso per motivi personali e familiari, chiedendo la condanna dell'amministrazione (omissis) alla restituzione delle somme decurtate dalla retribuzione per l'importo di Euro 285,00 ed al risarcimento del danno da lesione all'immagine ed alla privacy, da liquidare equitativamente.

A sostegno della domanda deduceva che con tre distinte comunicazioni inviate via p.e.c. all'(omissis) - , il docente comunicava la sua urgente necessità di usufruire di ferie per “motivi personali e familiari sopraggiunti” ai sensi dell'art. 15 comma 2 C.C.N.L. (omissis) 2006-2009 per le date del 09, 17 e 23 maggio 2023, a cui seguiva richiesta del Dirigente (omissis) - dell' (omissis) - di (omissis) - di specificazione delle giustificazioni addotte.

Rilevava che in ottemperanza alle richieste di giustificazioni, il ricorrente specificava ulteriormente con due separate p.e.c. che i permessi richiesti erano dovuti a motivi personali e familiari legati a terzi minori, richiamando l'art. 15 comma 2 del C.C.N.L.(omissis) - .

Assumeva, in punto di diritto, che la richiesta di permesso o di ferie ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. (omissis) costituiva un diritto assoluto dell'insegnante, non soggetto ad alcun potere discrezionale da parte del Dirigente (omissis), né sottoposto alle disposizioni normative in materia di preavviso e non limitabile in ragione delle esigenze organizzative di natura (omissis).

Riteneva, altresì, che i motivi personali e familiari posti alla base della richiesta di permesso ex articolo 15 del C.C.N.L. (omissis) non dovevano essere documentati, né dovevano essere analiticamente specificati, pena la violazione del diritto alla privacy. Al riguardo rilevava di aver chiarito, a seguito di richiesta di integrazione da parte del Dirigente, che la problematica familiare posta alla base delle richieste era legata a terzi minori, opponendosi ad ulteriore integrazione, proprio perché coinvolgevano (omissis) - affett(omissis) - da varie problematiche che sono e devono rimanere riservate.

1.2. Si costituiva in giudizio il Ministero (omissis) - – Ambito territoriale di (omissis) - , contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento, in materia di ferie e permessi, assumeva che nel caso di specie il ricorrente non avesse ottemperato alla previsione contenuta nella contrattazione collettiva, inerente la necessità di documentazione, anche mediante autocertificazione, delle esigenze personali e familiari sottese alla richiesta di permesso, oltre a sottolineare la mancata garanzia di un congruo preavviso. Contestava, altresì, la avversa eccepta violazione del diritto alla riservatezza, rilevando che (omissis) Dirigente (omissis), nel richiedere le giustificazioni in merito alle assenze improvvise del docente, si era limitata a fare applicazione dell'articolo 15 comma 2 del CCNL 2007. Concludeva, quindi, con la richiesta di rigetto della domanda.

1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 15.11.2023.

L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. La parte ricorrente, in particolare, dopo essersi riportata al ricorso, ha chiesto rinvio per discussione con termine per note al fine di controdedurre alle difese avversarie, mentre il (omissis) - ha insistito nelle conclusioni formulate.

2. Essendo la causa prettamente documentale ed avendo le parti sviluppato già negli scritti difensivi introduttivi del giudizio, le rispettive posizioni difensive, si ritiene possibile definire la controversia in sede di prima udienza, senza disporre ulteriore rinvio.

Ed infatti, la linea difensiva del ((omissis) -) rispecchia quanto già manifestato dall'amministrazione ((omissis) -) in sede stragiudiziale, sicchè non è emerso nulla di nuovo o di diverso rispetto a quanto la parte ricorrente abbia già enucleato nel ricorso, assumendosi il termine richiesto per note conclusionali, senza pregiudicare il diritto di difesa della parte ricorrente, del tutto inutili, anche alla luce dell'esito del giudizio.

I fatti di causa sottesi alla vicenda processuale sono incontestati tra le parti, oltre a risultare dai documenti di causa.

Nello specifico, risulta che il ricorrente, (omissis) in servizio presso (omissis) - , ha richiesto di usufruire di tre giorni di ferie per sopravvenuti motivi personali e familiari, nelle giornate 9, 17 e 23 maggio 2023. Le richieste del 9 e del 17 maggio 2023 sono state presentate via e-mail nelle ore notturne della stessa giornata di assenza, mentre per il giorno 23 maggio 2023, la richiesta di ferie per motivi familiari è stata inoltrata, sempre via email, nella giornata del 22 maggio 2023.

Tutte e tre le richieste di ferie sono motivate genericamente dalla sussistenza di ragioni personali e familiari non meglio specificate.

A fronte della genericità delle motivazioni addotte a sostegno delle tre richieste, (omissis) - Dirigente (omissis) - chiedeva al docente integrazione giustificativa o idonea documentazione, sottolineando, altresì, che ai sensi dell'articolo 55 della contrattazione integrativa d'istituto 2021/2024, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda con almeno cinque giorni di preavviso, in modo tale da non arrecare danno all'amministrazione e consentire di provvedere alle dovute sostituzioni nelle classi.

Il docente rispondeva alla richiesta di integrazione con comunicazione e-mail del 22 maggio 2023, ritenendo che l'amministrazione (omissis) - non potesse richiedere la natura precisa delle motivazioni a base della domanda di ferie, richiamando l'articolo 41 del CCNL del 16.11.2022 e rilevando che ciò valeva a maggior ragione nel caso di specie, dove le esigenze familiari riguardavano terzi minori.

Con decreti prot. nn. 6621 del 6622 e 6725 del 23/05/2023 comunicati via p.e.c. all'insegnante tutti in data 25/05/2023, il Dirigente (omissis) - dell' (omissis) - decretava n. 3 giorni complessivi di assenza ingiustificata con privazione dell'assegno.

Così ricostruiti i fatti di causa, la questione giuridica sottesa alla presente vicenda attiene alla regolamentazione della disciplina in materia di permessi e ferie riconosciuti al docente, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL 2007 (omissis), quando giustificati da motivi personali e familiari.

In particolare, l'oggetto del contendere verte intorno ai presupposti costitutivi del diritto ai permessi e ferie del docente per motivi familiari e personali, con specifico riferimento alla eventuale sottoposizione dell'esercizio del diritto alla discrezionalità o al controllo del Dirigente (omissis), sia sotto il profilo formale, che sotto il profilo sostanziale.

Al fine di definire il giudizio è, dunque, necessario partire dall'analisi del contesto normativo di riferimento.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 15 del CCNL relativo al personale del Comparto (omissis) - del 29.11.2007.

Orbene, l'articolo 15, dopo aver riconosciuto al comma 1 permessi retribuiti per casi specifici, ha previsto al comma 2 quanto segue:

“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno (omissis), a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Le condizioni di cui all'articolo 13 comma 9, che nel caso delle ferie per motivi personali e familiari non sono richieste, consistono nella possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Dall'esame comparato delle suddette disposizioni normative è possibile affermare che al personale docente spettano, per motivi familiari o personali, tre giorni di permesso retribuito, nonché, per gli stessi motivi, sei giorni di ferie fruibili durante i periodi di attività didattica senza che sia necessario che ricorrano le condizioni a cui l'art. 13, comma 9, ne subordina la fruibilità nei periodi in questione (id est "possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e (...) che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti"), previa presentazione di domanda corredata dalla documentazione, anche autocertificata, attestante la sussistenza di detti motivi.

Nessun potere discrezionale è attribuito al Dirigente (omissis) - in merito alla concessione o meno del permesso (o delle ferie), in particolare, non gli è consentito di comparare le esigenze (omissis) con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, potendo solo esercitare un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all'offerta della documentazione diretta ad attestare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; non gli è, infine, consentito di porre regole preventive che escludano o restringano la facoltà di fruire dei permessi, o delle ferie nei periodi di attività didattica, ove richiesti per motivi personali o familiari. Quindi, per poter godere dei permessi per motivi personali o familiari, il docente è tenuto a presentare domanda in cui deve rendere noto il motivo ed a documentarlo anche mediante autocertificazione.

Il sindacato del datore di lavoro, anche pubblico, non investe, in altri termini, il merito dei motivi allegati, che non sono tipizzati, ma attiene al controllo dei presupposti formali per la fruizione del permesso, che, pertanto, legittimamente, non è concedibile in assenza della specificazione dei motivi, personali o familiari, che ne sono il presupposto e della prescritta documentazione che ne attesti la sussistenza.

La contrattazione collettiva impone espressamente che i motivi personali o familiari siano documentati anche mediante autocertificazione, il che rende infondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui, ai fini dell'esercizio del diritto in esame, sarebbe sufficiente la mera indicazione generica che le ferie o i permessi siano richiesti ai sensi dell'articolo 15 comma 2. Il dipendente, consapevole del fatto che la motivazione per cui presenta richiesta non sarà oggetto di valutazione, deve solo indicare sommariamente, secondo le regole del buon senso, il motivo per cui fa domanda.

Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione, senza che tale richiesta possa in alcun modo pregiudicare il diritto di riservatezza o di privacy del docente o di eventuali terzi soggetti coinvolti.

L'insegnante, quindi, non è tenuto a specificare nel dettaglio le ragioni personali o familiari della richiesta, ma è tenuto quantomeno ad indicarle in termini generali, e senza pregiudizio per i dati sensibili di eventuali soggetti terzi. Ad esempio, qualora, come nel caso di specie, l'esigenza personale e familiare sia dipesa da (omissis) - , non è imposta la indicazione e specificazione (omissis) - , ma è di certo necessaria la motivazione generica delle ragioni familiari sottese alla richiesta.

Diversamente opinando, non avrebbe alcun senso la previsione della contrattazione collettiva che impone la prova documentale delle motivazioni sottostanti.

Ed infatti, se le parti sociali avessero ritenuto sufficiente indicare il motivo personale o familiare per la fruizione del permesso o ferie in oggetto, non avrebbero certo prescritto che i motivi sottesi alla domanda fossero documentati anche mediante autocertificazione.

In tal senso si pongono anche i precedenti giurisprudenziali citati dallo stesso ricorrente, in cui non viene in rilievo la omessa indicazione delle ragioni familiari da parte del docente (peraltro specificamente indicati), ma rileva il sindacato nel merito effettuato dal Dirigente (omissis) - .

Di alcun rilievo appare, al riguardo, il modello di autocertificazione trascritto nel ricorso introduttivo, non essendo noto il sito da cui è stato estrapolato, né la riferibilità del modello a quello in uso presso l'amministrazione (omissis) - di riferimento, oppure il Ministero in linea generale.

Un'ultima precisazione in punto di diritto appare opportuna, in relazione all'articolo 41 del CCNL del 16.11.2022, citato dal ricorrente nella e-mail di risposta del 22 maggio 2023, per suffragare la ritenuta insussistenza dell'obbligo del docente di motivare la ragione personale o familiare sottesa alla domanda di ferie o permesso.

Il contratto collettivo nazionale del 16.11.2022 richiamato dal ricorrente riguarda il personale appartenente al comparto funzioni locali e si applica, per il periodo 2019-2022, a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3.08.2021. Si tratta del personale non dirigente dipendente da: - Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti - Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; - Comuni; - Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati; - Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Appare, quindi, evidente come lo stesso non sia applicabile al personale dipendente del comparto (omissis) e, dunque, non sia applicabile al caso di specie.

Peraltro, se è vero che il nuovo articolo 41 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 ha escluso la necessità del dipendente di motivare o giustificare la richiesta di permesso per motivi familiari o personali, è altresì vero che la richiesta è subordinata alla insussistenza di contrarie esigenze di servizio.

Applicando tali principi al caso di specie, è bene rilevare che le ragioni per le quali (omissis) - Dirigente (omissis) - ha qualificato come tre giorni di assenza non giustificata, i giorni di omesso servizio, oggetto di richiesta di ferie del docente per motivi personali e familiari, ruotano intorno a due direttrici.

Da un lato l'amministrazione (omissis) ritiene che il ricorrente non abbia fornito riscontro documentale alle ragioni familiari sottese alla richiesta, dall'altro lato assume la violazione del termine di preavviso.

Quanto al primo profilo di contestazione, si ritiene che, come sopra esposto, la richiesta di ferie e permessi per motivi familiari e personali, ex articolo 15 comma 2 del CCNL debba essere adeguatamente documentata, anche mediante il ricorso all'autocertificazione.

Nel caso di specie, benchè la richiesta iniziale del ricorrente, per le tre giornate in oggetto, sia effettivamente carente sotto il profilo formale, si ritiene che nella email di riscontro del 22 maggio 2023 lo stesso abbia fornito una minima parvenza delle ragioni familiari sottese alle tre domande di ferie ex articolo 15 comma 2, facendo rilevare che la motivazione familiare riguardava problematiche afferenti un soggetto minore.

Ne consegue che, per quanto non estremamente precisi, i motivi familiari e personali sottesi alle tre richieste di ferie, siano stati documentati da parte del docente mediante una sorta di autocertificazione.

La difesa del Ministero resistente, per quanto corretta nelle premesse di diritto, non può ritenersi fondata nel merito.

Quanto, invece, all'omessa garanzia di un termine di preavviso, la contestazione del Ministero non appare fondata.

Alla luce di quanto sopra esposto in punto di diritto, la richiesta di ferie ed i permessi per motivi familiari e personali non è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 13 comma 9, né può essere sottoposta a vincoli predeterminati, proprio in ragione della natura stessa dell'istituto.

Ad ogni modo l'amministrazione (omissis), nella richiesta di integrazione del 17 maggio 2023, fa riferimento ad un articolo della contrattazione integrativa d'istituto che però non risulta agli atti di causa, sicchè non è possibile esaminarne il contenuto, anche per verificare la riferibilità alla fattispecie in oggetto.

Anche sotto tale profilo le contestazioni mosse dal Ministero resistente non appaiono fondate.

Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, ritenersi che il ricorrente avesse diritto ad usufruire di tre giorni di ferie per motivi familiari e personali ex articolo 15 comma 2 del CCNL Comparto (omissis), nelle giornate del 9, 17 e 23 maggio 2023, con conseguente declaratoria di illegittimità dei decreti prot. nn. 6621 del 6622 e 6725 del 23/05/2023 e condanna del Ministero alla restituzione delle somme decurtate dalla retribuzione per l'importo di Euro 285,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod. Proc. Civ. e 150 disp att. Cod. Proc. Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.

Va, di converso, rigettata la domanda di richiesta di risarcimento danno non patrimoniale da stress e per asserita lesione della sua immagine, nonché per violazione del diritto alla privacy, essendo la domanda del tutto generica ed indeterminata, oltre che evidentemente infondata quanto al profilo della riservatezza, a fronte di quanto sopra esposto.

In particolare, si ritiene doveroso ribadire che il docente è tenuto a documentare la richiesta di ferie e permessi ex articolo 15 comma 2 del CCNL, anche mediante autocertificazione (il che può ben avvenire salvaguardando la riservatezza e la privacy dei soggetti coinvolti), tanto è vero che il Dirigente (omissis) è legittimato ad effettuare una verifica di validità formale della richiesta, richiedendo le dovute integrazioni, ma senza entrare nel merito delle ragioni indicate.

In definitiva sintesi la domanda merita accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.

3. Le spese processuali sono poste a carico di parte resistente secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147 (scaglione cause di lavoro da 0,01 ad € 1.100, valori medi, fase di studio e fase introduttiva).

P.Q.M.

Il Tribunale di (omissis), in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. (omissis) - contrariis reiectis, così provvede:

In accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità dei decreti di assenza ingiustificata n. prot. 6621 del 6622 e 6725 del 23/05/2023 comunicati il 25/05/2023 nonché gli atti agli stessi prodromici e consequenziali, con tutti gli effetti a ciò conseguenti, e per l'effetto, condanna l'Amministrazione (omissis) - alla restituzione delle somme decurtate dalla retribuzione del ricorrente con i predetti decreti per l'importo di Euro 285,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod. Proc. Civ. e 150 disp att. Cod. Proc. Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;

Rigetta per il resto la domanda;

condanna parte resistente a rimborsare le spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in €.259,00 per esborsi ed €.336,00 per compensi oltre rimborso spese, IVA e CA come per legge.

(omissis) - , 15.11.2023

Il Giudice Dott. (omissis) -